

Studio Legale Associato Badolati
Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano
Pec: avvledabadolati@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO
RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.
CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Nell'interesse di:

ROMEO MARIA IDA, nata a Reggio Calabria il 30/04/1981, c.f. (RMOMRD81D70H224I), residente a Reggio Calabria, via Galvani 8.

VECCHIÈ TANIA, nata a Taurianova il 07/05/1984, c.f. (VCCTNA84E47L063E), residente a Polistena in via Dogali n° 23.

CACCAMO FERNANDA nata a Tropea il 17/09/1979, c.f. (CCCFNN79P57L452B), residente a Varese, in Viale dei Mille,21.

ALLEGRA FILOSICO ALESSANDRA, nata il 21.04.1986, a Catania, c.f.(LLGLSN86D61C351O) e residente a Piraneo (ME), via della Pace, 6.

SURACI MARIA ANTONIA, nata il 11.09.1984, a Reggio Calabria, c.f. (SRCMNT84P51H224J), ivi residente in via Filippini,19.

Tutte difese e rappresentate, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Leda Badolati (BDLLDE69B42G288W), Anna Chindamo (CHNNNA65R58G288Z) e Roberto Palmisano (PLMRRT68C29F537J), del Foro di Palmi (RC), come da procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al presente atto al quale è allegata, domiciliate presso lo Studio Legale Associato Badolati, sito in Palmi (RC), alla via Gramsci, 29; si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso ai seguenti rispettivi indirizzi:
PEC:avvledabadolati@pec.it-annamaria.chindamo@coapalmi.legalmail.it -
roberto.palmisano@coapalmi.legalmail.it

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (80185250588) in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Portoghesi n°12, (00186) - indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde)

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, -

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Portoghesi n° 12,(00186) indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde)

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in via Gioacchino da Fiore 34, Catanzaro pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde)

E NEI CONFRONTI DEL CONTROINTERESSATO

Sig. ra TRAMONTANA VANESSA C.F. TRMVSS86D62H224K Pec: vatramontana@oappc-rc.it

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'EFFICACIA E/O PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 e 56:

-Dell'avviso n° 0008141 del 14 maggio 2021 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 per la classe di concorso ADMM - Sostegno negli istituti di istruzione secondaria di primo grado, nella parte in cui non sono state inserite le ricorrenti;

-del Decreto n. 0009748 dell' 8.06.2021- Miur- Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e relativa graduatoria recante la seguente dicitura "Graduatoria di merito definitiva Clc ADMM" protocollo n° A00DRCAL0009748 dell' 8.6. 2021;

-del Decreto n. 0010738 del 21.6.2021- Miur- Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e relativa graduatoria di merito recante la seguente dicitura "Graduatoria di merito definitiva Clc ADMM" protocollo n° A00DRCAL0010738 del 21.06.2021;

-del Decreto n. 0011576 del 05.07.2021 -Miur- Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e della relativa graduatoria di merito recante la seguente dicitura "Graduatoria di merito definitiva Clc ADMM" protocollo n° A00DRCAL0011576del 05.07.21;

-Del provvedimento di data e protocollo sconosciuti con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi.

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

-Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

-Delle griglie di valutazione degli elaborati, dei verbali e atti della Commissione giudicatrice nominata, da cui risulta che le odierne ricorrenti non hanno raggiunto il punteggio sufficiente, pari a 56/80 punti, utile al superamento della prova scritta;

- Del Giudizio formulato sulla prova scritta delle singoli ricorrenti per la Cdc ADMM Concorsuale di cui al D.D. N° 510/20- Dpr 28.12.2000 n° 445 artt 71 e 72, che ha determinato il mancato inserimento delle ricorrenti tra i candidati che hanno superato la prova scritta;

Del D.D. n° 510/20 e del D.D. n° 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla prova scritta, hanno previsto che superano le prove di cui ai commi 2,3e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell'interesse di tutte le ricorrenti;

Con riserva di eventualmente impugnare con motivi aggiunti gli atti al momento non conosciuti e richiesti dai ricorrenti e non ancora forniti dalla pubblica amministrazione.

NONCHE'

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti, previo e per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, a essere inserite nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli (e/o graduatorie) dei vincitori, al fine di procedere all'inserimento in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico (2021/2022).

FATTO

Con Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 510 pubblicato, in G.U. del 28.4.2020, veniva indetta una Procedura “*straordinaria*”, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, finalizzata ad “*immettere in ruolo*” quei docenti (c.d. precari) che avevano maturato i requisiti individuati per la loro stabilizzazione dalle direttive comunitarie, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e merito (36 mesi di servizio). In particolare, l'art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, - recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico” - autorizzava il MIUR “al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”, a bandire una procedura straordinaria per

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla formazione di una graduatoria di vincitori, distinta per regioni e classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023.

L'art. 12 del Bando iniziale (Decreto n. 510) prevedeva che la procedura straordinaria consistesse in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli, in sostanza quindi un procedimento semplificato che non prevedeva la prova orale (in deroga al principio generale di cui agli artt. 399 e 400 del D.lgs. n. 297/1994, che disciplina i concorsi). Al comma 2, dell'art. 12 veniva statuito che *“alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti”*. In particolare, l'art.13 comma disponeva che la prova scritta fosse *“computer based”* *“composta da 80 quesiti a risposta multipla”*, della durata di 80 minuti.

La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, era costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: **a) ambito normativo:**15 quesiti; **b) ambito psicopedagogico e didattico:** 30 quesiti; **c.) ambito della conoscenza delle disabilità' e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale:** 30 quesiti; **d) capacità' di lettura e comprensione del testo in lingua inglese:** 5 quesiti . La risposta corretta valeva 1 punto, la risposta non data o errata valeva 0 punti. Il comma 8 dell'art.13 recitava *“superano le prove di cui ai commi 2 (...) i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”* e, al comma 9, che *“il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura”* .

Successivamente, con Decreto ministeriale n. 783 a firma del Capo dipartimento del MIUR - pubblicato nella G.U. n. 53 del 10.7.2020 - sono state introdotte delle rilevanti modifiche che hanno completamente stravolto la procedura. E' stato previsto un notevole incremento di posti per le immissioni in ruolo, portati da 24.000 a 32.000 ad esito della predetta procedura straordinaria, con la formazione di una graduatoria di vincitori, fino all'esaurimento, in ossequio all'art. 230 del D.L. 19.5.2020 n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*, e allo scopo di “stabilizzare” subito un numero ancor maggior di docenti precari tra quelli aventi diritto a partecipare alla procedura (prevedendo un incremento addirittura del 33%)”. Veniva modificata però la prova scritta finalizzata, per i posti di sostegno, all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità', nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità' di comprensione del testo in lingua inglese secondo l'articolazione che segue:

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

a) cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità'; b) un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, conoscenza e comprensione della lingua inglese.

Durata della prova :150 minuti con sistema informatizzato. La prova scritta si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio non inferiore a 56/80, ma non venivano definiti ab initio e resi noti i criteri relativi alla definizione delle modalità di svolgimento dell'orale, prova che dopo varie incertezze e confusioni veniva abrogata dal recente decreto "Sostegni bis". Al nuovo comma 11, nonostante tale stravolgimento della prova scritta e modalità di attribuzione dei punteggi (lo si ripete, passaggio da un criterio oggettivo ad uno soggettivo), rimaneva il limite minimo dei 56/80 punti per il superamento della prova scritta, che era stato però immaginato e anche calibrato sulla prova ad 80 quesiti (con quiz).

Orbene, le odierne ricorrenti rivestono la qualità di docenti che, possedendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, ovvero i titoli ritenuti idonei ai fini della partecipazione al bandito concorso, e cioè 36 mesi di servizio ed il titolo di specializzazione su sostegno, dopo aver correttamente presentato le rispettive domande, partecipavano al concorso straordinario suindicato per la scuola secondaria di primo grado.

Le docenti sostenevano pertanto la prova scritta per la classe di concorso ADMM per la Regione Calabria e venivano a conoscenza del mancato superamento della stessa soltanto prendendo visione dell'avviso n° 0008141 del 14 maggio 2021 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - pubblicava gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che superavano tale prova per la classe di concorso ADMM - Sostegno negli istituti di istruzione secondaria di primo grado - nel quale non comparivano i nominativi delle ricorrenti.

In sostanza solo 10 candidati, su 40 partecipanti per 40 posti, risultavano ammessi per la suddetta classe di concorso.

Successivamente, le docenti presentavano le istanze di accesso agli atti, richiedendo la trasmissione di ogni atto della procedura.

Con le note che si allegano, il Miur inoltrava copia del compito scritto, della griglia di valutazione e del relativo verbale. Si specifica che la ricorrente Prof.ssa Tania Vecchiè riceveva esclusivamente la copia del compito e la griglia di valutazione.

Le candidate così apprendevano di aver riportato relativamente alla unica prova scritta, i seguenti punteggi numerici ovvero: ROMEO Maria Ida il punteggio per i cinque quesiti a risposta aperta pari

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

a **30/75 punti** ed il punteggio di 2,8/5 punti per il quesito in lingua inglese, per un totale di 32/80; VECCHIE' Tania il punteggio per i cinque quesiti a risposta aperta pari a **30/75 punti** ed il punteggio di 3,6/5 punti per il quesito in lingua inglese, per un totale di 33/80; CACCAMO Fernanda il punteggio di **33/75** per i cinque quesiti a risposta aperta, e di 1/5 per il quesito in lingua inglese, per un totale di 34,80; ALLEGRA FILOSICO Alessandra il punteggio per i cinque quesiti a risposta aperta pari a **30/75** punti ed il punteggio di per il quesito in lingua inglese pari a 2/5 punti, per un totale di 32/80; SURACI Maria Antonia il punteggio per i cinque quesiti a risposta aperta pari a **45/75** punti ed il punteggio di 3,8/5 per il quesito in lingua inglese, per un totale di 49/80;

Detto ciò, non c'è alcun dubbio che le esclusioni disposte nei confronti di tutte le odierne ricorrenti siano palesemente illegittime, sia con riferimento alla violazione di regole inerenti le singole valutazioni per mancanza di trasparenza nelle modalità di correzione e valutazione, sia perché sono il risultato di una prova svolta in violazione della normativa in materia di concorsi pubblici.

Le docenti che rivestono la medesima situazione giuridica per identità di petitum e di causa petendi -tutte partecipanti alla stessa classe di concorso, tutte lese in egual modo dagli assurdi criteri utilizzati dalla Commissione e dagli stessi atti-, sono state anche concretamente pregiudicate dalle illegittime previsioni del bando che, all'esito della procedura, ha prodotto, allo stesso modo per ciascuna di esse, una effettiva e concreta lesione dei loro interessi.

Per tutti i suesposti motivi pertanto le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate e difese, ricorrono innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

-1-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: Artt. 3 e 97 Cost. Art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, recante Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico; Art. 230 e connessi, del D.L. 19.5.2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", principi di cui alle Direttive comunitarie e giurisprudenza comunitaria e nazionale su illegittimità del ricorso ai plurimi contratti a termine e "necessità" ed "urgenza" di stabilizzazione dei docenti precari; - L. 107 del 13.7.2015 e D.L. del 16.4.1994 n. 297; Art. 3 L. 241/90: carenza di motivazione;

ECESSO DI POTERE: contrasto degli atti amministrativi con la finalità della Procedura straordinaria, indicata dalla legge; contraddittorietà tra atti amministrativi; sviamento di

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

potere; disparità di trattamento; illogicità ed ingiustizia manifesta.

Non c'è dubbio che gli atti direttamente lesivi siano la “graduatoria ammessi” ed il relativo Avviso, da cui risulta che le odierne ricorrenti non hanno superato la prova scritta, così come anche la graduatoria finale, ma è altrettanto evidente che i due Decreti Compartimentali che hanno disciplinato la procedura straordinaria siano palesemente affetti da vizi di legittimità, che ne inficiano la regolarità. A tal proposito è opportuno rilevare infatti come l'Amministrazione delegata e competente a disciplinare e gestire la procedura del concorso straordinario non abbia assolutamente preso in considerazione l'obiettivo delle leggi suindicate e palesemente violate, che era quello **di favorire le immissioni in ruolo dei docenti precari dotati di determinati requisiti**, e abbia adottato atti illegittimi e palesemente viziati da eccesso di potere che soprattutto ledono ingiustamente la sfera giuridica degli odierni ricorrenti.

Si è già indicata dettagliatamente nella parte del presente ricorso dedicata al “fatto” la procedura disposta dai decreti che hanno regolamentato il concorso che, contrariamente ai numerevoli principi espressi dalle Direttive comunitarie e della giurisprudenza nazionale, peraltro più volte rimarcati, sulla illegittimità della prassi dello Stato italiano di “sfruttare” i docenti precari con reiterati contratti a termine senza stabilizzarli e quindi sulla loro stabilizzazione con una procedura semplificata, **ha invece aggravato la situazione.**

Si cita qui un importante passo della sentenza della Corte Costituzionale N.187/2016 intervenuta sulla legittimità del precariato ultratriennale relativo al Comparto scuola: “*Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto».* Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di **un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).** In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)” .

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

Orbene, nel caso di specie, sono stati imposti una serie di requisiti stringenti e restrittivi che certamente non si conciliano con il superamento del precariato. In particolare, se inizialmente la eliminazione della prova orale rispetto ai concorsi ordinari, ai sensi degli artt. 399-400 della L. 297/94 e la previsione della prova scritta “ con quesiti a risposta multipla, originariamente prevista, poteva al limite essere considerata indice di una prova semplificata, **la sua sostituzione con quella che prevedeva cinque domande a risposta aperta è risultata più complessa e difficile soprattutto in considerazione dell’ insufficiente tempo stabilito per lo svolgimento e, a monte, del tempo che sarebbe occorso per la preparazione ad un simile tipo di prova.** E’ palese che la modifica sostanziale delle modalità di svolgimento della prova ed attribuzione dei punteggi, abbia sicuramente compromesso l’esito della prova per le odierne ricorrenti, attraverso il passaggio da una valutazione di tipo oggettivo che avrebbe garantito una parità di trattamento ad una di tipo soggettivo da parte della Commissione esaminatrice che avrebbe dovuto invece esercitare la propria discrezionalità tecnica.

Ed ancora, nonostante tali rilevanti mutamenti il nuovo comma 11 D.M. 783 ha conservato il limite minimo dei 56/80 punti per il superamento della prova scritta, che era sorto e congegnato per il precedente meccanismo delle prove a risposta multipla.

Sotto questo aspetto non può essere sottaciuto in questa sede **che la fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario ha vanificato l’obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura** che, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l’ulteriore requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta.

La procedura avrebbe dovuto essere inoltre graduata e non selettiva, con priorità dei candidati che avrebbero riportato voti più elevati, di scelta della sede e non di assoluta esclusione, scelta quest’ultima **che ha portato al risultato di lasciare liberi i posti vacanti e disponibili.** E non bisogna volgere lo sguardo in una direzione lontana poiché a **fronte di n 40 partecipanti per 40 posti sulla classe di concorso che ci riguarda- ADMM sostegno- la prova scritta è stata superata solo da 10 concorrenti.**

Tali atti amministrativi e la disciplina che ha regolato la procedura, sono dunque palesemente illegittimi, in quanto viziati per violazione di legge ed eccesso di potere e contrari al principio di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, altamente lesivi della sfera giuridica delle ricorrenti che avevano il diritto di partecipare ad una procedura semplificata finalizzata a favorirne l’assunzione.

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

ECESSO DI POTERE: disparità di trattamento, travisamento dei fatti; carenza dei presupposti; contraddittorietà tra atti amministrativi; illogicità e ingiustizia manifeste
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: con riferimento alle disposizioni e principi indicati nel Motivo n.1 in relazione alla prova scritta con riferimento alle griglie di valutazione.

In ordine allo svolgimento della prova scritta e alle griglie di valutazione, si rileva come:

1) le griglie di valutazione fossero del tutto inadeguate a valutare la prova scritta in esame che doveva consentire l'immissione in ruolo nella classe di concorso ADMM;

2) le suddette griglie sono state applicate in modo del tutto irragionevole: esse sono del tutto inappropriate, generiche e soggette ad interpretazione, non consentivano di poter procedere alla correzione della prova scritta, secondo i criteri di equità e congruità, dei cinque quesiti a risposta aperta per la classe di concorso di sostegno.

3) I descrittori e indicatori utilizzati erano perfettamente uguali a quelli delle altre classi di concorso e non hanno tenuto conto della particolarità della classe ADMM.

Nello specifico il Bando di concorso recitava come già menzionato in " fatto" che la prova scritta per i posti di sostegno "è finalizzata all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonchè a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte alla inclusione scolastica degli alunni con disabilità , oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese".

Orbene, a tal proposito si rileva che **nella griglia di valutazione sono fatti solo generici riferimenti alle "metodologie e competenze" come se fosse una griglia riferita alla materia e non al sostegno.**

Il primo indicatore " *Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto di insegnamento*" appare tarato appositamente per valutare una disciplina o materia di insegnamento e la voce evidenzia appunto l'aspetto disciplinare, dimenticando che l'insegnante di sostegno è una figura destinata all'inclusione dell'alunno all'interno del gruppo classe, un garante delle pari opportunità e non un tuttologo che deve rendere fruibili le varie materie al ragazzo con disabilità. Stessa considerazione può essere svolta relativamente al secondo item riportato in griglia "*Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.*" **Anche in questo caso il riferimento netto è alle discipline.**

Non c'è dubbio pertanto che nella fattispecie, sia palese la violazione dell' art. 13, comma 3, del D.D. 783/2020 di modifica al D.D.510/2020, considerato che non sono state seguite con evidente chiarezza

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

le indicazioni del bando, da cui è derivata una illegittima disparità di trattamento di tutte le odierne ricorrenti, rispetto a coloro che hanno partecipato per i posti Comuni.

Correttamente infatti per i posti Comuni, sono stati elaborati criteri di valutazione consoni alle discipline oggetto di prova; ciò non è stato osservato invece per i posti ADMM- Sostegno, le cui griglie ricalcano pedissequamente gli indicatori adottati in sede di valutazione dei candidati a posti Comuni in violazione del principio Costituzionale fondamentale secondo cui situazioni diverse devono essere trattate in maniera differente. (Art. 3, c. 2, Cost).

Sulla base di tali arbitrari criteri, illegittimamente ed irragionevolmente, le odierne ricorrenti sono state valutate alla stregua di coloro i quali concorrevano per posto Comune.

Le griglie contengono inoltre una scala di valutazione o meglio una graduazione del punteggio da assegnare ai singoli criteri. I punti sono compresi in alcuni casi da 4 a 5, in altri da da 0,5, a 1,5 ecc.), **ma non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava.**

In sostanza manca, nella scala di riferimento, una esplicitazione dei singoli valori espressi: per intendersi il punteggio di 0,5 e quello di 1 in cosa differiscono, o ancora quali caratteristiche deve avere l'elaborato per ottenere 0,5 anzichè 1 e, quindi, avere la valutazione più alta.

Ebbene, tutti questi elementi non sono noti sicché, avuto riguardo anche all'intrinseca contraddittorietà che presentano alcuni criteri, lasciano spazi di discrezionalità troppo ampi alla commissione esaminatrice che ha finito per assegnare punteggi a tutte le candidate, in assenza di una precisa scala di riferimento. Ciò, inevitabilmente, si è riflettuto sui risultati delle operazioni di valutazione e di correzione compiute dalla Commissione che si sono dimostrate del tutto arbitrarie.

-3-

VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/91. TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA - ILLOGICITÀ DEL GIUDIZIO FINALE ATTRIBUITO ALLE RICORRENTI- CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI.

In spregio all'art. 12 D.P.R. n. 487/94 il quale regola l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche, la Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato quali fossero i presupposti in forza dei quali sarebbe stato in concreto ripartito il *range* tra il punteggio minimo e quello massimo previsto per ogni risposta ai singoli quesiti della prova.

In tal modo, con ogni evidenza, è stato macroscopicamente violato il principio della "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" e disattesa la funzione principale della preventiva

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, nonostante il chiaro tenore della succitata norma il cui testo si riporta di seguito:

“1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , con le modalità ivi previste”

Inoltre, le griglie di correzione dei quesiti a risposta aperta rapportate al sintetico giudizio espresso dalla Commissione, non offrono alcuna possibilità di comprendere in base a quali criteri quest'ultima abbia decretato l'insufficienza degli elaborati delle ricorrenti e dunque il loro mancato superamento della prova scritta.

Nelle griglie di valutazione relative alle prove di tutte le ricorrenti non è dato comprendere quale sia stato il percorso logico seguito dalla Commissione, con ogni conseguenza sulla impossibilità di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici e soprattutto di verificare la coerenza delle valutazioni effettuate.

In effetti, è fuor di dubbio che gli indicatori ed i descrittori prevedano ampi profili di valutazione e generiche tematiche oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi.

Tale sistema sarebbe valido laddove ad ogni profilo e ad ogni descrittore ed indicatore di valutazione fosse corrispondente un punteggio determinato e fisso collegato alla sussistenza o meno di quell'elemento considerato rilevante.

Addirittura l'iter procedurale seguito nel caso delle odierne ricorrenti apparirebbe legittimo anche nell'ipotesi in cui il punteggio oscillasse all'interno di un range ristretto.

Infatti, solo in tale modo, sarebbe garantita la massima trasparenza richiesta dalla legge che regola i pubblici concorsi.

Detto ciò, nella fattispecie, l'assenza di un corretto criterio da seguire, in spregio alle regole sancite dalla legge in materia di trasparenza nelle procedure concorsuali è ancor più evidente se si considera che le valutazioni attribuite alle ricorrenti appaiono quasi uniformi sia in relazione ad ogni singolo quesito di ogni singolo compito, ma anche in relazione alle valutazioni dei compiti di tutte le ricorrenti messe a confronto.

Orbene, non c'è dubbio che la mancata preventiva definizione dei criteri con i quali gli indicatori si

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

devono collegare ai rispettivi descrittori, ha determinato carenze e illogicità nelle operazioni e nello svolgimento delle funzioni della Commissione, che ha applicato in modo errato la discrezionalità tecnica ad essa demandata, non garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo e violando l'interesse pubblico determinato dalla legge nel corretto espletamento delle procedura concorsuale.

Neppure, tale vulnus è da considerare superato dall'assegnazione, unitamente al punteggio numerico, di un giudizio finale sintetico talmente apodittico da non essere in grado di esprimere compiutamente la motivazione del mancato superamento della prova scritta.

Analizzando, infatti, i vari giudizi sintetici finali attribuiti ad ogni singola ricorrente, si può ben notare come gli stessi appaiano, ictu oculi, uguali o molto simili tanto da far ritenere “una sorta di precompilazione degli stessi”.

Per meglio comprendere si riportano di seguito i cinque quesiti oggetto di valutazione per la classe ADMM :

“Il candidato fornisca indicazioni per migliorare il rapporto tra i docenti e i genitori di un alunno con disabilità visiva che frequenta il primo anno di una scuola secondaria di primo grado, tenendo presente gli strumenti previsti dalla normativa per favorire la relazione scuola-famiglia e realizzare l'inclusione.

Il candidato illustri un progetto di Educazione civica da realizzare in una classe seconda di una scuola secondaria di primo grado, in cui è presente un alunno con Disturbo specifico del linguaggio, indicando i presupposti teorici dell'esperienza e le strategie didattiche mirate a favorire l'inclusione.

Il candidato tracci le linee generali di un progetto educativo interdisciplinare centrato sulla cura igienica personale e sul rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Coronavirus, da realizzare in una classe terza di scuola secondaria di primo grado in cui è presente un alunno con disabilità intellettiva grave e alcuni alunni con svantaggio sociale e culturale, indicando metodologie didattiche e strumenti da utilizzare.

Il candidato presenti un'attività didattica centrata sull'educazione alimentare, all'interno di una classe prima di una scuola secondaria di primo grado in cui è presente un alunno con disturbo dello spettro autistico, evidenziando le metodologie didattiche e le strategie da adottare.

Il candidato si soffermi sulle varie fasi della predisposizione del Piano annuale per l'Inclusione (PAI) in una scuola secondaria di primo grado, indicando come individuare alcuni possibili obiettivi di miglioramento dell'inclusività, il ruolo delle diverse componenti scolastiche nella predisposizione e attuazione del piano, gli strumenti da utilizzare per la

progettazione e nel corso della fase attuativa del documento”.

Gli indicatori adottati erano i seguenti:

“ Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’ insegnamento”;

“ Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’ insegnamento;

“La qualità dell’ esposizione e correttezza linguistica e terminologica”.

Indicatore	Descrittore	Punti
Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’ insegnamento	Quesito non svolto o nessuna individuazione dei nuclei tematici fondamentali della disciplina	0
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze disciplinari sommarie e/o imprecise	0.5 -1.5
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche	2 - 3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate	3.5
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite	4 - 5
Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’ insegnamento	Quesito non svolto o nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche	0
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche sommarie e/o imprecise	0.5 - 1.5
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche	2 - 3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate	3.5
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite	4 - 5
Qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica	Quesito non svolto o esposizione incoerente e viziata da gravi errori sintattici e/o lessicali	0
	Esposizione schematica e viziata da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche	0.5 -1.5
	Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato	2 - 3
	Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale	3.5
	Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore	4 - 5

Orbene, dall’esame degli elaborati delle ricorrenti risulta evidente come le candidate Romeo, Vecchiè, Caccamo e Allegra Filosico sono state innanzitutto in maniera singolare, tutte giudicate sulla base di un un giudizio stranamente standardizzato (*“ Giudizio sintetico: il candidato nell’esecuzione della prova concorsuale ha dimostrato di possedere conoscenze e competenze disciplinari e didattico - metodologiche lacunose- La qualità dell’esposizione e la terminologia sono basate su un linguaggio impreciso e non strutturato”*) mentre la candidata Suraci, ha avuto un giudizio di poco discostante (*“il candidato nella esecuzione della prova concorsuale ha dimostrato di possedere conoscenze e competenze disciplinari complessivamente appropriate e didattico-metodologiche lacunose. La qualità dell’esposizione e la terminologia sono basate su linguaggio impreciso e non strutturato”*). Si noti inoltre come anche i voti numerici siano standard per tutte le ricorrenti e come siano stati utilizzati gli stessi descrittori all’interno degli stessi indicatori. Ad esempio, è stato attribuito alla unanimità lo stesso descrittore all’interno del medesimo indicatore

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

(“*Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche*”) riportando un punteggio pari per tutte a 2 per ogni quesito sottoposto, si discosta di poco la Suraci che prende 3 in qualche quesito, ma certo è che al di là di questo riscontro indicativo, nessuna di loro ha potuto comprendere le motivazioni del mancato raggiungimento del punteggio di sbarramento.

Non essendoci inoltre, accanto al punteggio numerico, il relativo giudizio, non si comprende perchè viene attribuito un punteggio anzichè un'altro all'interno del range consentito e nella fattispecie (riportandosi all'esempio sopra indicato) perchè vengono assegnati 2 punti anzichè 3.

A maggior ragione nella fattispecie, trattandosi di una valutazione negativa, occorre una corretta motivazione, differenziata anche tra le varie candidate e non illogicamente standardizzata come è invece di fatto avvenuto.

Come può evincersi, inoltre, i criteri di valutazione utilizzati che avrebbero dovuto rappresentare la base giustificativa dell'attribuzione di quel determinato punteggio, non risultano essere individuati in modo specifico, dettagliato e rigoroso, così determinando mancanza di trasparenza, imparzialità e chiarezza.

-4-

ECCESSO DI POTERE: disparità di trattamento, travisamento dei fatti; carenza dei presupposti; contraddittorietà tra atti amministrativi; illogicità e ingiustizia manifeste. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: con riferimento alle disposizioni e principi indicati nel Motivo n.1 in relazione alla prova scritta con riferimento specifico al difetto di motivazione.

Ancora sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi si consideri quanto di seguito.

Abbiamo già rilevato come la valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice a mezzo di un punteggio numerico accompagnato da un giudizio apodittico per tutte le odierne ricorrenti, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. L'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente - come già più volte ribadito- rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'agire amministrativo. Il voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficienti, complessivamente, gli elaborati delle ricorrenti, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione degli

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

stessi.

Orbene, è proprio l'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice a rendere possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi. Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore.

Ciò in quanto "la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma deve accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto" (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il "fatto", rappresentato dagli elaborati delle parti ricorrenti, non riguardando la ponderazione di interessi contrapposti, quali quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché "la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal Giudice Amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo" (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708)

Detto ciò e' indubbio che l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/90, imponga un obbligo di motivazione, il quale rappresenta la proiezione del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea l'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538), anche in funzione di un'adeguata tutela delle ragioni che l'ordinamento deve assicurare ad ogni amministrato. È dunque a

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

tal fine che deve definirsi, in concreto, per passare alla questione in esame, quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell'istruttoria che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, debba esplicitare, direttamente o per relationem, il provvedimento di non ammissione nella graduatoria concorsuale.

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell'esclusione, "costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolve in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei" (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d'insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall'organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l'espressione ultima delle risultanze dell'istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall'humus dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta.

L'obbligo di motivazione, ex art. 3 cit., viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, che corrisponde puntualmente all'interesse che ha il candidato a conoscere il ragionamento alla base del quale è stata poi presa da parte dell'Amministrazione la decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale.

È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dal quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: "un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità" (TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ora, è risaputo che, "alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche" (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367). È del resto di tutta evidenza che, se l'obiettivo è quello di rendere edotto il candidato degli errori commessi nella redazione degli elaborati, tale fine non può certamente considerarsi raggiunto attraverso una semplice valutazione numerica apposta in calce agli elaborati stessi, neanche qualora la commissione abbia adottato, come nel caso in esame, trascrivendole nella griglia di correzione, una lista "preconfezionata" di indici valutativi (generici). Proprio a fronte di vizi analoghi ed avverso valutazioni effettuate con griglie di correzione, nell'ambito di precedenti concorsi, la giurisprudenza ha chiarito che " **Il ricorso presenta profili di apparente fondatezza sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n.243) In altre parole è possibile accostare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni della insufficienza rassegnata.**"

-5-

ECCESSO DI POTERE:DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Da ultimo, non può sottacersi che anche la previsione relativa alla pretesa comprensione e conoscenza parametrata al livello "B2" di INGLESE, per un docente che deve insegnare sostegno alla scuola secondaria di primo grado (cfr. nuovo art. 13 del Decreto 510, come modificato dal decreto n. 783, doc. 2) appare illegittima e irragionevole, ed ha condizionato notevolmente il superamento della prova scritta.

Innanzitutto, i quesiti d'inglese, addirittura di livello "B2", hanno aggravato l'elaborazione dell'intera prova per la quale era già stato concesso un tempo del tutto inadeguato ed insufficiente (di 150 minuti per tutti gli elaborati).

Inoltre, si rileva come in altre procedure concorsuali, per l'accesso all'insegnamento, fosse prevista l'alternativa con altra lingua (francese o spagnolo) a scelta del candidato e la previsione del solo INGLESE appare *ex se* illegittima, anche perché priva di motivazione.

Pertanto, la disposizione che introduce la prova è illegittima, priva di presupposti ed immotivata.

Per tutti i motivi sopra esposti, le ricorrenti come sopra rappresentate e difese

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

VOGLIA

previo accoglimento della istanza cautelare e delle istanze sopra formulate:

- annullare tutti provvedimenti impugnati e meglio indicati in epigrafe, con ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato e conseguente, anche allo stato non conosciuto e lesivo dell'interesse delle ricorrenti e, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, disporre l'inserimento delle ricorrenti nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori (e/o graduatoria) per procedere all'inserimento dei vincitori in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico (2021-2022);

-accogliere nel merito l'impugnazione proposta allo stato degli atti.

Ordinare all'Amministrazione di eseguire l'emittenda decisione.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese e onorari del presente giudizio.

ISTANZA CAUTELARE

Il FUMUS BONJ IURIS emerge chiaramente dai motivi del ricorso che evidenziano la illegittimità di tutti i provvedimenti che hanno gravemente leso i diritti delle ricorrenti.

Il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere urgentemente trattato in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di merito, per l'impossibilità di arginare i danni che la parte ricorrente rischia di subire. Con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia infatti che il danno grave ed irreparabile deriva alla ricorrente dall'illegittima esclusione dalla partecipazione alla fase dell'anno di prova: non avendo, infatti, le odierne ricorrenti superato la prova scritta e, non risultando in conseguenza inserite nella graduatoria finale, esse sono escluse da ogni proseguo della procedura, compresa la immissione in ruolo. Il MIUR sta infatti procedendo soltanto per i 10 candidati ammessi.

Posto che finalità della Procedura straordinaria e semplificata era quello di "immettere in ruolo" dei docenti precari che avevano determinati requisiti di servizio (tra cui i ricorrenti), e che per la Calabria era prevista l'immissione in ruolo di 40 docenti, tanti quanti i posti vacanti e disponibili, ma che hanno superato la prova scritta solo 10 candidati,

SI CHIEDE IN VIA CAUTELARE

che l'Ecc. mo TAR voglia, in via propulsiva, ordinare all'USR Calabria di procedere - seppure *sub iudice* - con l'esame dei titoli delle ricorrenti ed attribuzione del relativo punteggio e/o, comunque, di "congelare" 5 posti riservati ai precari, dei 30 posti (sui 40 messi a concorso con la presente procedura e rimasti vacanti e disponibili, fino all'esito del giudizio,) senza cioè

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

provvedere alla loro copertura tramite concorso ordinario o altro “canale” e/o sospendere gli effetti degli atti impugnati fino alla decisione di merito.

- In subordine che venga emesso ogni altro provvedimento cautelare volto a tutelare le ricorrenti.

Con riserva altresì di motivi aggiunti, nonché di ulteriori deduzioni e produzioni.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è in materia di accesso al pubblico impiego e pertanto il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

In via istruttoria si depositano:

- 1) Copia Avviso n° 0008141 del 14 maggio 2021 - Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ed allegata graduatoria ammessi;
- 2) Copia Decreto n. 0009748 dell' 8.06.2021- Miur- Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e relativa graduatoria di merito recante protocollo n° A00DRCAL0009748 dell' 8.6. 2021;
- 3) Copia Decreto n. 0010738 del 21.6.2021- Miur- Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e relativa graduatoria di merito recante protocollo n° A00DRCAL0010738 del 21.06.2021;
- 4) Copia Decreto n. 0011576 del 05.07.2021 -Miur- Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e della relativa graduatoria di merito recante protocollo n° A00DRCAL0011576del 05.07.2021;
- 5) Copia del D.D. n. 510 del 23.04.2020;
- 6) Copia del D.D. n. 783 del 08.07.2020;
- 7) Copia domanda di partecipazione alla procedura straordinaria della candidata ROMEO Maria Ida;
- 8) Copia domanda di partecipazione alla procedura straordinaria della candidate VECCHIE' Tania;
- 9) Copia domanda di partecipazione procedura straordinaria della candidata ALLEGRA FILOSICO Alessandra;
- 10) Copia domanda di partecipazione procedura straordinaria della candidata CACCAMO Fernanda;

Studio Legale Associato Badolati
Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano
Pec: avvledabadolati@pec.it

- 11) Copia domanda di partecipazione procedura straordinaria della candidata SURACI Maria Antonia
- 12) Copia elaborato della candidata ROMEO Maria Ida, cod.. correzione n. 10047837;
- 13) Copia elaborato della candidata VECCHIE' Tania, cod. Correzione n. 10047437;
- 14) Copia elaborato della candidata CACCAMO Fernanda, cod. Correzione n. 10047965;
- 15) Copia elaborato della candidata ALLEGRA FILOSICO Alessandra, cod. Correzione n. 10047968;
- 16) Copia elaborato della candidata SURACI Maria Antonia, cod. Correzione n. 10047436;
- 17) Copia Griglia di valutazione della candidata ROMEO Maria Ida;
- 18) Copia griglia di valutazione della candidata VECCHIE' Tania;
- 19) Copia griglia di valutazione della candidata CACCAMO Fernanda;
- 20) Copia griglia di valutazione della candidata ALLEGRA FILOSICO Alessandra;
- 21) Copia griglia di valutazione della candidata SURACI Maria Antonia;
- 22) Copia verbale n. 5 del 25.03.2021 relativo alla candidata ROMEO Maria Ida;
- 23) Copia verbale n.4 del 19.03.2021 relativo alla candidata CACCAMO Fernanda;
- 24) Copia verbale n. 5 del 25.03.2021 relativo alla candidate ALLEGRA FILOSICO Alessandra;
- 25) Verbale recante n. 4 del 19.03.2021 relativo alla candidata SURACI Maria Antonia;
- 26) Copia trasmissione pec - richiesta accesso agli atti USR Calabria- della candidata ROMEO Maria Ida del 13.06.2021;
- 27) Copia trasmissione pec – richiesta accesso atti USR Calabria- della candidata VECCHIE' Tania del 14.5.2021;
- 28) Copia trasmissione pec- richiesta accesso atti USR Calabria- della candidata ALLEGRA FILOSICO Alessandra del 21.5.2021.
- 29) Copia trasmissione pec – richiesta accesso atti USR Calabria- della candidata CACCAMO Fernanda.
- 30) Copia trasmissione pec – richiesta accesso atti USR Calabria- della candidata SURACI Maria

Antonia.

Palmi, 13 luglio 2021

Avv. Roberto Palmisano

Avv. Leda Badolati

Avv. Anna Chindamo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono le ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONGONO

- il presente ricorso è finalizzato ad ottenere l’inserimento delle ricorrenti nella vigente graduatoria di merito del concorso pubblico per posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D. D n.510/2020 e ss.mm. attraverso l’impugnazione degli atti della procedura lesivi;
- ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso “ADMM”;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che “*Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “*Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge*”;

Studio Legale Associato Badolati

Avv. Leda Badolati – Avv. Roberto Palmisano

Pec: avvledabadolati@pec.it

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati

FORMULANO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Palmi, 13 luglio 2021

Avv. Roberto Palmisano

Avv. Leda Badolati

Avv. Anna Chindamo